

**ALLA CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO
UFFICIO TRIBUTI**

Oggetto: IMU - Richiesta dilazione del pagamento di avviso di accertamento ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie approvato con deliberazione C.C. n. 177 del 21/12/1998 (C.R.C. n. 1918 del 24/12/98), modificato con deliberazione n. 19/CP/63CC del 8/7/1999 (C.R.C. n. 2766 del 15/7/99), modificato con deliberazione n. 28/CS(CC) dell'11/2/2000 (C.R.C. n. 1144 del 18/2/2000), modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 30/03/2017 modificato con deliberazione C.C. n.60 del 27/07/2020.

La presente richiesta va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

L'istanza si presenta tramite PEC a "comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it" oppure per posta indirizzata in via F. M. Preti, n. 36 – 31033 Castelfranco Veneto o direttamente all'ufficio protocollo del Comune.

...l...sottoscritt... _____ nat...a _____ il _____

Residente a _____
in _____
codice fiscale _____ recapito telefonico / _____ e-
mail _____
in _____ qualità _____ di _____

Nel caso che la richiesta sia presentata per conto di società, associazione, ente o simili, indicare la carica ricoperta e la denominazione del soggetto rappresentato

Dichiara

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi), di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà dovuta ai seguenti motivi:

Dichiara altresì

di essere a conoscenza che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione

Chiede

la dilazione del pagamento nel numero di _____ rate mensili dell'avviso/i di accertamento IMU
n°/nn° _____ dell'importo di euro _____

ricevuto in data _____

Data _____ Firma _____

Allegare copia del documento di identità

(segue sul retro)

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.castelfrancoveneto.tv.it accedendo alla sezione privacy. Il Titolare del trattamento è il Comune di Castelfranco Veneto.

Si riporta il testo dell'art. 12 del Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie:

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, al contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può essere concesso, su specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 1.200,00 fino a dodici rate mensili;
- c) da euro 1.200,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili
- d) oltre euro 20.000,00 fino a settantadue rate mensili.

e) Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

f) Il Funzionario responsabile del tributo stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito indicate al comma 1;

g) Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

h) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;

i) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

j) non sia stato proposto ricorso alla Commissione tributaria;

k) per importi eccedenti euro 40.000,00 (quarantamila/00) deve essere presentata apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta;

2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute